

DECRETO 27 maggio 1998

Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1998, n. 136)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERAL COMMERCIO,
ASSICURAZIONI E SERVIZI

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile presso le camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 24 concernente i certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 concernente l'approvazione dei predetti modelli dei certificati inerenti il registro delle imprese;

Considerato necessario approvare anche il modello di certificato inerente il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 soprarichiamato;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni contro la mafia»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni antimafia:

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il regolamento 16 dicembre 1997, n. 486, e, in particolare, l'art. 1 per il quale le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'art. 5 dello stesso regolamento, sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del richiamato decreto legislativo n. 490, nonché il medesimo art. 5, comma 2, per il quale con decreto del Ministro dell'industria sono definiti i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese, recanti la predetta dicitura, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Considerato che allo stato attuale della normativa non è possibile ancora indicare, come previsto dal comma 3 del predetto art. 5, i Certificati relativi agli altri registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio;

Ritenuto opportuno predisporre un modulo per la richiesta dei certificati recanti la dicitura antimafia completo di guida alla compilazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I certificati d'iscrizione nel registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 che possono recare il nulla osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, sono i seguenti:

a) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa individuale;

b) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa non individuale;

c) certificato anagrafico per l'impresa individuale;

d) certificato anagrafico per l'impresa non individuale.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere inserito anche nel certificato, di cui all'allegato A annesso al presente decreto, di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 è riportato l'elenco dei soggetti controllati, completo dei relativi dati anagrafici, indicati nell'allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. La richiesta dei certificati di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con il modulo di cui all'allegato B annesso al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1998

Il direttore generale: CINTI